

Disposizioni Generali

Prevalenza della parte ottava	78
Obbligo generale di esecuzione delle richieste	79

Capitolo 2

Estradizione verso uno Stato membro dell'Unione Europea

Estradizione di cittadini tedeschi	80
Estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale ovvero ai fini dell'esecuzione penale	81
Disapplicazione di disposizioni di legge	82
Requisiti aggiuntivi di ammissibilità	83
Documentazione estradizionale	83a
Motivi ostativi alla concessione dell'estradizione	83b
Termini	83c
Rilascio della persona richiesta	83d
Audizione della persona richiesta	83e

Capitolo 3

Estradizione in transito verso uno Stato membro
dell'Unione Europea

Estradizione in transito	83f
Trasporto per via aerea	83g

Capitolo 4

Domande di estradizione attive indirizzate ad uno Stato membro dell'Unione Europea

Specialità	83h
Comunicazioni relative a ritardi rispetto ai termini	83i

Parte nona

Disposizioni finali

Restrizione di diritti fondamentali	84
(abrogato)	85
Entrata in vigore, disposizioni sostituite	86".

2. Al § 1 viene aggiunto un nuovo comma 4:

"(4) L'assistenza in relazione ad un procedimento in materia penale concernente uno Stato membro dell'Unione Europea è regolata dalla presente legge. Il comma 3 trova applicazione fatta salva la prevalenza della parte ottava della presente legge rispetto agli accordi internazionali ivi menzionati i quali, tuttavia, come anche le disposizioni della presente legge in materia di assistenza giudiziaria in assenza di trattati preesistenti, sono applicabili in via subordinata."

2a. Il § 40, comma 2, n° 1 recita nel modo che segue:

"1. data la complessa situazione di fatto o di diritto si rende necessaria la presenza di un difensore nell'ambito dei procedimenti di cui al capitolo 2 della parte ottava, in particolare se si teme che il fatto sul quale si fonda la richiesta violi, ai sensi della legge dello Stato richiedente, una disposizione di legge penale relativa all'elenco dei reati di cui all'articolo 2, comma 2 della Decisione Quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al Mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri (GU CE n° L 190 p.1),".

3. Al § 73, alla prima frase viene aggiunta una seconda frase che recita:

"Se la richiesta si fonda su un mandato di arresto europeo, l'assistenza giudiziaria non è ammissibile qualora l'esecuzione della richiesta risulti contraria ai principi fondamentali di cui all'articolo 6 del Trattato dell'Unione Europea".

4. Dopo il § 74a si introduce il seguente § 74b:

"§ 74b

Impugnabilità del provvedimento di concessione dell'extradizione

Il provvedimento di concessione dell'extradizione non è impugnabile".

4a. Il § 77 viene modificato come segue:

a) Il testo finora in vigore diventa il primo comma.

b) Si aggiunge il seguente comma 2:

"(2) In caso di richieste passive, trovano applicazione le disposizioni in materia di immunità, insindacabilità e le riserve di autorizzazione per perquisizioni e sequestri nei locali del Parlamento che vigono per i procedimenti tedeschi in materia penale e di irrogazione di sanzioni pecuniarie."

5. La parte ottava recita come segue:

"Parte ottava
Assistenza agli Stati membri dell'Unione Europea

Capitolo 1
Disposizioni generali

§ 78
Prevalenza della parte ottava

Salvo disposizioni speciali contenute in questa parte, le richieste di cui alla parte seconda e terza formulate da uno Stato membro sono regolate dalle rimanenti disposizioni della presente legge.

§ 79
Obbligo generale di esecuzione delle richieste

Le domande di estradizione o di estradizione in transito formulate da uno Stato membro e ritenute ammissibili possono essere rifiutate solo se così previsto in questa parte. Il provvedimento di concessione dell'extradizione deve essere motivato.

Capitolo 2
Estradizione verso uno Stato membro dell'Unione Europea

§ 80
Estradizione di cittadini tedeschi

- (1) L'extradizione di un cittadino tedesco ai fini dell'esercizio dell'azione penale è ammissibile solo se si assicura che lo Stato membro richiedente, a seguito di irrogazione di una pena detentiva definitiva o di altra sanzione, si offrirà di riconsegnare la persona richiesta, su desiderio di quest'ultima, ai fini dell'esecuzione nel territorio in cui trova applicazione la presente legge.
- (2) L'extradizione di un cittadino tedesco ai fini dell'esecuzione penale è ammissibile solo se la persona richiesta vi acconsente dopo essere stata informata in tal senso e previa redazione del relativo processo verbale. Il § 41, commi 3 e 4, si applica di conseguenza.
- (3) I commi 1 e 2 sono applicabili di conseguenza al cittadino straniero che risieda abitualmente nel Paese e
 1. che sia cresciuto nel Paese e vi abbia risieduto abitualmente e legalmente fin dalla minore età,

2. sia o sia stato in possesso del permesso di soggiorno o da tre anni del permesso di soggiorno illimitato,
3. sia o sia stato in possesso del permesso di soggiorno illimitato e viva con un cittadino straniero menzionato ai numeri 1 o 2 con il quale forma un nucleo familiare ovvero
4. viva con un cittadino tedesco con il quale forma un nucleo familiare.

§ 81

Estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale ovvero ai fini dell'esecuzione penale

Il § 3 trova applicazione con le seguenti prescrizioni:

1. l'estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale è ammissibile solo se il fatto è punibile, dalla legge dello Stato membro richiedente, con la pena detentiva o altra sanzione nel massimo non inferiore a 12 mesi,
2. l'estradizione ai fini dell'esecuzione penale è ammissibile solo se, ai sensi della legge dello Stato membro richiedente, deve essere eseguita una sanzione privativa della libertà personale di almeno quattro mesi,
3. l'estradizione in materia fiscale, doganale e valutaria è ammissibile anche se la legge tedesca non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di regolamenti in materia fiscale, doganale e valutaria rispetto alla legge dello Stato membro richiedente,
4. la doppia incriminabilità non deve essere verificata se il fatto oggetto della richiesta viola, ai sensi della legge dello Stato richiedente, una disposizione di legge penale concernente l'elenco di reati di cui all'articolo 2, comma 2 della Decisione Quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al Mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri.

§ 82

Disapplicazione di disposizioni di legge

I §§ 5, 6, comma 1, il § 7 e, nel caso sussista un mandato di arresto europeo, il § 11 non trovano applicazione.

§ 83

Requisiti aggiuntivi di ammissibilità

L'estradizione non è ammissibile anche quando

1. la persona richiesta è già stata condannata in forma irrevocabile da un altro Stato

- membro per lo stesso reato oggetto della richiesta sempre che, in caso di condanna, la sanzione sia già stata eseguita, sia in corso di esecuzione ovvero, ai sensi della legge dello Stato di condanna, non possa più essere eseguita,
2. la persona richiesta non era imputabile al momento del fatto ai sensi del § 19 del codice penale ovvero
 3. in caso di richieste ai fini dell'esecuzione penale, la sentenza sulla quale si fonda la richiesta è stata pronunciata in contumacia della persona richiesta e la persona richiesta non è stata personalmente citata all'udienza ovvero non è stata informata in altro modo dell'udienza che ha portato alla sentenza contumaciale, salvo il caso in cui si garantisca alla persona richiesta, successivamente al trasferimento, il diritto ad un nuovo giudizio nel quale sia ampiamente esaminata l'accusa mossa a suo carico, nonché il diritto ad essere presente all'udienza.

§ 83a

Documentazione estradizionale

- (1) L'extradizione è ammissibile solo se sono stati trasmessi i documenti indicati al § 10 ovvero un mandato di arresto europeo contenente le seguenti indicazioni:
 1. l'identità, così come specificata nell'allegato alla Decisione Quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al Mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, e la cittadinanza della persona richiesta,
 2. il nome e l'indirizzo dell'autorità giudiziaria emittente,
 3. l'indicazione relativa alla sussistenza di una sentenza irrevocabile, di un ordine di arresto o di altra decisione giudiziaria esecutiva avente gli stessi effetti giuridici,
 4. il tipo e la qualificazione giuridica del reato incluse le disposizioni di legge,
 5. la descrizione delle circostanze nelle quali è stato commesso il reato inclusa l'indicazione del tempo e del luogo del reato e il grado di partecipazione allo stesso da parte della persona richiesta, e
 6. la pena massima prevista dalla legge dello Stato membro emittente per il reato in questione ovvero, nel caso sussista una sentenza definitiva, la pena irrogata.
- (2) La segnalazione ai fini dell'arresto e successiva estradizione ai sensi della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, contenente le indicazioni di cui al comma 1, n° 1-6, ovvero alla quale seguiranno le suddette informazioni, equivale ad un mandato di arresto europeo.

§ 83b

Motivi ostativi alla concessione dell'extradizione

L'extradizione può essere rifiutata se

1. a carico della persona richiesta, in relazione allo stesso fatto oggetto della domanda di estradizione, è in corso un procedimento penale nel territorio in cui trova applicazione la presente legge,
2. è stato rifiutato l'avvio di un procedimento penale per lo stesso fatto oggetto della domanda di estradizione ovvero è stato archiviato un procedimento già avviato,
3. occorre accordare la precedenza alla domanda di estradizione di uno Stato terzo,
4. il fatto oggetto della domanda è punito, ai sensi della legge dello Stato membro richiedente, con una pena detentiva a vita o altra sanzione privativa della libertà personale a vita ovvero la persona richiesta è stata condannata a tale pena e la revisione dell'esecuzione della pena o della sanzione irrogata non avviene, su istanza o d'ufficio, al più tardi entro 20 anni ovvero
5. non già in base all'obbligo di estradizione ai sensi della Decisione Quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al Mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, ma in base alle assicurazioni espresse dallo Stato richiedente ovvero per altri motivi, è ipotizzabile che quest'ultimo accoglierebbe una analoga richiesta tedesca.

§ 83c

Termini

- (1) La decisione in merito all'extradizione sarà pronunciata entro 60 giorni dall'arresto della persona richiesta.
- (2) Se la persona richiesta dichiara il proprio consenso all'extradizione semplificata, la decisione sull'extradizione sarà pronunciata entro dieci giorni dalla dichiarazione di consenso.
- (3) Una volta concessa l'extradizione, sarà concordato con lo Stato membro richiedente un termine per la consegna della persona richiesta. Il termine di consegna dovrà cadere al più tardi entro dieci giorni dalla decisione relativa alla concessione dell'extradizione. Se non è possibile rispettare il termine a causa di circostanze indipendenti dalla volontà dello Stato membro richiedente, verrà concordato un nuovo termine di consegna entro dieci giorni. La fissazione del termine di consegna potrà essere rinviata avendo riguardo al procedimento penale o all'esecuzione penale in corso a carico della persona richiesta nel territorio in cui trova applicazione la presente legge ovvero per gravi motivi umanitari.

- (4) Se i termini previsti dalla presente disposizione non possono essere rispettati per circostanze eccezionali, il Governo Federale informa Eurojust di questa circostanza e dei motivi del ritardo. Non è consentita la trasmissione di dati personali.
- (5) La decisione relativa alla domanda di estensione dell'extradizione sarà pronunciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

§ 83d

Rilascio della persona richiesta

Se la persona richiesta non viene presa in consegna entro dieci giorni dalla scadenza di uno dei termini concordati a questo scopo ai sensi del § 83c, comma 3, sarà disposto il rilascio della persona stessa qualora non sia stato concordato un nuovo termine di consegna.

§ 83e

Audizione della persona richiesta

- (1) Finché non sarà pronunciata la decisione relativa all'extradizione, sarà accordata la richiesta dello Stato membro richiedente relativa all'audizione della persona richiesta in qualità di accusato.
- (2) In occasione dell'audizione sarà autorizzata, su richiesta, la presenza di rappresentanti dello Stato membro richiedente.

Capitolo 3

Estradizione in transito verso uno Stato membro dell'Unione Europea

§ 83f

Estradizione in transito

- (1) L'extradizione in transito da uno Stato membro verso un altro Stato membro attraverso il territorio in cui trova applicazione la presente legge è ammissibile se dalla documentazione trasmessa emergono i seguenti elementi:
1. l'identità, così come specificata nell'allegato alla Decisione Quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al Mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, e la cittadinanza della persona richiesta,
 2. l'esistenza di un mandato di arresto europeo ovvero di un documento di cui al

§ 10,

3. il tipo e la qualificazione giuridica del reato e

4. le circostanze nelle quali il reato è stato commesso inclusa l'indicazione del tempo e del luogo del reato stesso.

(2) In caso di estradizione in transito da uno Stato terzo verso uno Stato membro, trova applicazione il comma 1 fatta salva l'indicazione, in luogo delle informazioni indicate al comma 1, n° 2, dell'esistenza di una domanda di estradizione.

(3) L'extradizione in transito di cittadini tedeschi ai fini dell'esercizio dell'azione penale è ammissibile soltanto se lo Stato membro verso il quale avviene l'extradizione assicura che, su richiesta tedesca, successivamente all'irrogazione di una pena detentiva definitiva o di altra sanzione, trasferirà nuovamente l'estradando nel territorio in cui trova applicazione la presente legge ai fini dell'esecuzione penale. L'extradizione in transito di cittadini tedeschi ai fini dell'esecuzione penale è ammissibile soltanto se la persona interessata vi acconsente. Il § 80, comma 2 si applica di conseguenza.

(4) La decisione relativa all'extradizione in transito sarà pronunciata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

§ 83g

Trasporto per via aerea

Il § 83f si applica anche in caso di trasporto per via aerea in occasione del quale si verifichi un atterraggio non previsto sul territorio nel quale è in vigore la presente legge.

Capitolo 4

Domande di estradizione attive indirizzate ad uno Stato membro dell'Unione Europea

§ 83h

Specialità

(1) Le persone consegnate da uno Stato membro

1. non saranno perseguite, né condannate, né sottoposte ad una misura privativa della libertà personale per un fatto commesso prima della consegna diverso da quello sul quale si fonda la consegna stessa e

2. non saranno riestradate ad uno Stato terzo, né trasferite, né espulse verso uno Stato terzo.

(2) Il comma 1 non trova applicazione se

1. la persona consegnata non ha lasciato il territorio sul quale vige la presente legge entro 45 giorni dal rilascio definitivo pur avendone avuto l'occasione, ovvero vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato,
2. il reato non è punito con la pena detentiva ovvero con una misura di sicurezza privativa della libertà personale,
3. l'azione penale non ha per effetto l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale,
4. la persona consegnata viene sottoposta all'esecuzione di una pena ovvero di una misura di sicurezza che non comporta la privazione della libertà personale, anche se tale pena o misura può limitare la libertà personale ovvero
5. lo Stato membro richiesto ovvero la persona consegnata vi hanno rinunciato.

(3) La rinuncia da parte della persona consegnata successivamente alla consegna sarà espressa davanti ad un giudice o ad un procuratore e sarà redatto relativo processo verbale. La dichiarazione di rinuncia è irrevocabile. La persona consegnata dovrà essere informata in tal senso.

§ 83i

Comunicazioni relative a ritardi rispetto ai termini

Il Governo Federale informa il Consiglio dell'Unione Europea di eventuali ripetuti ritardi nei procedimenti di estradizione da parte di un altro Stato membro. Se, nei singoli casi, è necessario accertare i motivi che hanno determinato il mancato rispetto dei termini, possono essere comunicati al Consiglio i dati pseudonomizzati della persona richiesta. Il Governo Federale può ripristinare la connessione con l'identità personale solo nei confronti dello Stato al quale è indirizzata la domanda di estradizione e soltanto laddove ciò sia necessario al fine di valutare l'attuazione della Decisione Quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al Mandato di arresto europeo e ai procedimenti di consegna tra gli Stati membri."

6. Al § 84, la parola "e" dopo la parentesi "(Articolo 10, comma 1 della Legge Fondamentale)" viene sostituita da una virgola e, dopo la parentesi "(Articolo 13 della Legge Fondamentale)", si inserisce la dicitura "e la salvaguardia rispetto ai procedimenti di estradizione (Articolo 16, comma 2, frase 1 della Legge Fondamentale)".
7. I §§ 85 e 86, comma 2 vengono abrogati; al § 86 viene cancellata l'indicazione del comma "(1)".

Articolo 2
Modifica del Regolamento in materia di spese
dei servizi giudiziari

Il § 5, comma 4 del Regolamento in materia di spese dei servizi giudiziari, nel testo pubblicato nella Gazzetta Federale Parte III, n° 363-1, da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 31 della Legge del 5 maggio 2004 (Gazzetta Federale I, p. 718), recita come segue:

"(4) Nei casi di cui al comma 2, frase 1 e comma 3 non sarà addebitata alcuna spesa qualora vi si sia rinunciato ai sensi del § 75 della Legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale ovvero ai sensi del § 71 della Legge sulla cooperazione con il Tribunale penale internazionale ovvero nei procedimenti ai sensi del Capitolo secondo o terzo della parte ottava della Legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale."

Articolo 3
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 23 agosto 2004.

Risultano rispettati i diritti costituzionali del *Bundestag*.

La legge di cui sopra è così redatta e se ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Federale.

Berlino, 21 luglio 2004

Il Presidente Federale
Horst Köhler

Il Cancelliere Federale
Gerhard Schröder

Il Ministro Federale della Giustizia
Brigitte Zypries

Il Ministro degli Affari Esteri
J. Fischer

20 ottobre 2004

P.T.C.

* La presente legge è finalizzata all'attuazione della Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al Mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri (GU CE n° L 190 p. 1).